



Automobile Club d'Italia  
**SPORT**

**GIUDICE SPORTIVO ACI**

Sentenza n. 11/2017

Sul procedimento di indagine n.41/2016 promosso dalla Procura federale nei confronti del licenziato Mauro Nello Merlini.

**FATTO**

Con atto di deferimento in data 9 novembre 2016, la Procura federale presso la Commissione sportiva automobilistica italiana, concludendo il procedimento di indagine sopra epigrafato, ha esposto di aver ricevuto una segnalazione relativa al licenziato Mauro Nello Merlini (licenza n.391151) al quale è stata ritirata in via amministrativa la licenza sportiva per il fatto che il suddetto aveva ottenuto, in data 1.6.16, un certificato di idoneità sportiva con cui aveva rinnovato la licenza stessa presso l'A.C. di Teramo, nonostante che, solo in data 31.5.2016, altra struttura sanitaria pubblica lo avesse invece dichiarato non idoneo.

In relazione a quanto sopra, la Procura ha deferito il Merlini a questo Giudice, previa valutazione dell'interesse a sottoporre a giudizio il fatto contestato in quanto classificabile come frode sportiva, richiedendo pertanto l'applicazione della pena della sospensione delle licenze per mesi nove, in forza dell'art. 227.1 del R.S.N..

All'udienza del 2 febbraio 2017, non si è presentato il sig. Merlini e la Procura si è riportata all'atto di deferimento.

**DIRITTO**

Va preliminarmente chiarita, in adesione alla tesi espressa sul punto dalla procura remittente, la persistenza della giurisdizione sportiva, poiché, il fatto oggetto del deferimento è anteriore alla misura sanzionatoria amministrativa che ha determinato la fuoriuscita dal sistema federale dell'incolpato, operante dal 15.7.2016. Viene infatti in rilievo l'art. 222 del RSN, in base al quale sono punibili "i fatti commessi in costanza di tesseramento". Il riferimento della norma a tale concetto determina la conseguenza che la giurisdizione sportiva può essere esercitata anche se al momento della sentenza il soggetto deferito non faccia più parte della federazione (nella specie per effetto del cennato ritiro della licenza in precedenza disposto in via amministrativa).

Nel merito, la Procura remittente fonda la propria richiesta sul complesso degli artt. 8.1. ed 8.2 del RNS (che prevedono rispettivamente il rispetto del principio di lealtà ed il divieto di alterazione dei risultati sportivi), ritenendo che il fatto contestato integri gli estremi della frode sportiva e, più in generale, una grave violazione dello spirito sportivo, risultando sanzionabile per effetto e nei termini degli artt. 224.1 e 227.1 del RNS (tentativo di frode sportiva). Il Collegio condivide la tesi in esame, con alcune precisazioni.

L'ipotesi di occultamento di un certificato di idoneità sportiva, al fine di ottenere il rinnovo della relativa licenza, costituisce un comportamento che viola in primo luogo il dovere di lealtà, il quale, in applicazione dell'art. 8.1, opera in "qualunque funzione prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva", risultando pertanto sanzionabile anche in casi di comportamenti tenuti in occasioni assolutamente distinte dalle manifestazioni sportive. In altri termini il concetto di frode sportiva recepito dalla norma travalica ampiamente l'ipotesi di effettiva alterazione dell'esito di una specifica competizione



che se realizzata integra la diversa fattispecie regolata dagli art. 8.2. e 219), applicandosi anche al solo tentativo diretto all'alterazione stessa.

In particolare, non v'è dubbio che il comportamento contestato integra la violazione del dovere di fedeltà anzitutto verso l'organizzazione amministrativa preposta al rilascio della licenza, rappresentando un atto potenzialmente idoneo ad alterare lo svolgimento della manifestazione sportiva, poiché tendente a realizzare la partecipazione di un concorrente all'evento sportivo nonostante la sua inidoneità.

Pertanto, la condotta riferita dalla Procura costituisce violazione del dovere di lealtà richiesto dall'art. 8.1, nella fattispecie della tentata frode sportiva, con conseguente applicazione della sanzione ridotta prevista dai citati artt. 224 e 227 del regolamento e determinabile nella misura richiesta.

PQM

Il Collegio del giudice sportivo dichiara il licenziato Mauro Nello Merlini (licenza n.391151) responsabile delle violazioni a lui ascritte e lo condanna alla sanzione della sospensione delle licenze per mesi 9.

Roma, 2/02/2017

IL PRESIDENTE

Salvatore Giacchetti



IL COMPONENTE RELATORE

Raffaele Potenza

